

**Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 (BUR n. 107/2008)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1997,  
N. 35 “ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I  
SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE  
“VENETO AGRICOLTURA” ”**

**Art. 1 – Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5  
settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i  
settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto  
Agricoltura” ”.**

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5  
settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:

*“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle  
due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma  
3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico  
connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.*

**Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo  
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.